

**Comunicazione n. DIS/30656 del 21-4-2000**

inviata alla banca ...

**Oggetto: Quesito relativo all'emissione di prestiti obbligazionari da parte di cooperative sociali**

Codesta Banca, con note del ..., ha chiesto il parere della Commissione, in merito all'applicabilità della norma di cui all'art. 33, c. 1, lett. d) del regolamento n. 11971/92 #<sup>1</sup>, (che esclude l'assoggettamento alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento relativamente alle operazioni finalizzate al reperimento di mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale), ad una fattispecie concreta delineata nelle suddette note nonché, più in generale, alle emissioni di obbligazioni effettuate da parte di cooperative sociali, intese come soggetti aventi come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

L'operazione concreta consiste nell'emissione di un prestito obbligazionario da parte di una cooperativa sociale che, secondo quanto indicato, sarebbe una ONLUS, per un importo di circa 250/500 milioni, con una remunerazione inferiore ai tassi di mercato. L'offerta delle obbligazioni avverrebbe in un territorio limitato (ambito comunale) ed è previsto lo svolgimento di un'attività promozionale attraverso assemblee pubbliche e la distribuzione di materiale informativo concernente le caratteristiche del prestito e dell'iniziativa. Detta promozione avverrebbe anche attraverso un'azione di mailing congiunta fra la Banca e la cooperativa emittente e l'organizzazione di convegni nei quali illustrare i progetti da finanziare e chiedere al territorio un coinvolgimento concreto nelle iniziative.

L'importo del prestito non dovrebbe superare il 70% del patrimonio netto dell'emittente e codesta Banca sottoscriverebbe il prestito per la parte non sottoscritta dai privati cittadini o da altri investitori istituzionali.

Quanto alle finalità dell'investimento proposto, la cooperativa in questione, ha descritto il proprio progetto in un documento da cui si evince che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di un nuovo centro per la cultura ambientale in Abano Terme, che, in sintesi, si sostanzia nella realizzazione di aree verdi destinate a prato da utilizzare per manifestazioni pubbliche, a parco pubblico dedicato ai bambini, a orto sociale e a vivaio, la cui attuazione, come dichiarato, instaurando un rapporto stretto con il territorio tende di fatto a rendere più agevole il perseguimento dello scopo sociale della cooperativa stessa.

In termini più ampi lo scopo dell'operazione consisterebbe nel legare il territorio di riferimento alla suddetta iniziativa di sviluppo di un'area verde che potrà essere fruita dalla cittadinanza ed assicurare alla cooperativa la gestione del servizio creato con conseguente incremento dei posti di lavoro, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ovvero ampliamento e/o miglioramento dei servizi socio sanitari educativi offerti alla cittadinanza.

Relativamente alla suddetta emissione e ad altre operazioni analoghe codesta Banca intenderebbe offrire il proprio supporto logistico e progettuale per la relativa realizzazione fornendo il proprio servizio legale (studio normativo, adempimenti, autorizzazioni, modifiche statutarie regolamento dei prestiti etc.), il servizio amministrativo (analisi del progetto sottostante, sostenibilità economica dell'iniziativa, predisposizione del piano finanziario, analisi economico-sociale della cooperativa emittente), nonché il servizio titoli, comprensivo dello studio delle caratteristiche delle emissioni, predisposizione delle schede informative e valutazione della convenienza finanziaria.

Con riguardo all'operazione concretamente prospettata la Commissione ritiene che la stessa,

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in *CONSOB, Bollettino* n. 5/99.

così come descritta, costituisca una raccolta di mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 33, comma 1. lett. d) del regolamento emittenti, e come tale non sottoposta agli obblighi di preventiva comunicazione alla Consob e di redazione del relativo prospetto informativo.

In termini più generali, la Commissione ritiene che le emissioni effettuate nell'ambito dei propri fini statutarî da soggetti riconosciuti come ONLUS (così come identificate dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/97), che rispecchino le condizioni stabilite dalla norma stessa (svolgimento di attività - considerata non commerciale - in determinati settori individuati dalla norma stessa, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, destinazione degli utili o avanzi di gestione etc.) non siano soggette alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*